

**NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI**

# **NOTIZIARIO**

n.

**05**

**2026**

**BONUS EDILIZI NELLA “LEGGE DI BILANCIO 2026”**

**Riepilogo della disciplina**

\*\*\*

**NOVITÀ PER I BUONI PASTO 2026**

**Riepilogo della disciplina**

\*\*\*

**LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI PER IL 2026**

**Riepilogo della disciplina**

**NOTIZIE FLASH****FATTURE ELETTRONICHE: COME INTEGRARLE CON IL CUP DAL 27 GENNAIO**

Dal 27 gennaio le Entrate hanno attivato il software necessario alla integrazione delle e-fatture per il CUP codice unico di progetto.

Ricordiamo che con il [Provvedimento 563301 del 10.12.2025](#), sono state approvate le modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi, oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive. A tale fine, occorre accedere all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla sezione "Fatture e Corrispettivi". Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, sono quelle con data operazione **successiva al 31 maggio 2023**.

**DURC REGOLARE ANCHE CON ROTTAMAZIONE 5**

L'adesione alla Rottamazione-quinquies produce effetti immediati e rilevanti anche sul fronte della regolarità contributiva.

Sul proprio sito il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, a seguito di chiarimenti ricevuti direttamente dall'INPS, ha precisato che i soggetti che presentano la dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quinquies possono ottenere un DURC con esito "regolare" con riferimento ai carichi inclusi nella definizione agevolata.

Tale effetto decorre dalla data di presentazione della domanda e si mantiene per tutto il periodo necessario al completamento dei pagamenti dovuti, anche in forma rateale, salvo l'eventuale revoca del beneficio.

**ROTTAMAZIONE IMU E TARI PRIME ISTRUZIONI DA IFEL**

La [Legge di Bilancio 2026](#) in vigore il 1° gennaio, contiene la norma sulla definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali.

In particolare, si tratta della **rottamazione per IMU e TARI**, cioè si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato ma non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione

dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. IFEL, Fondazione dell'ANCI, ha pubblicato in data 27 gennaio le prime istruzioni in merito. La [nota di approfondimento](#) affronta i temi salienti di questo nuovo strumento e fornisce uno schema di regolamento suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

**BROKER ASSICURATIVO: LA MERA CONSULENZA È IMPONIBILE IVA**

Con la Sentenza n.1425//2026, la Cassazione ha esaminato i riflessi ai fini IVA delle attività di brokeraggio in ambito assicurativo.

Viene affermato che non tutte le prestazioni rese dal broker sono automaticamente esenti: occorre valutare il contenuto concreto dell'attività svolta e conta la finalità della prestazione: se è consulenziale e autonoma rispetto alla mediazione, è imponibile IVA. La distinzione deve essere ricavata dal contratto, dalle attività svolte e dagli obiettivi perseguiti.

---

**BONUS EDILIZI NELLA “LEGGE DI BILANCIO 2026”**

La “Legge di Bilancio 2026” **non** prevede **sostanziali novità** in materia di **detrazioni** per **interventi edilizi**. Sono previste **aliquote di detrazioni differenziate** a seconda del **soggetto** che **sostiene le spese** e dell’**immobile** oggetto di intervento.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

**BONUS EDILIZI NELLA “LEGGE DI BILANCIO 2026”****RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio, l’art.1 comma 22 della legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025) **proroga** l’utilizzo delle **aliquote di detrazione** del **50%** e del **36%** per un ulteriore anno, il **2026**.

Nel merito, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le **spese sostenute negli anni 2025 e 2026** sono previste due aliquote di detrazione:

<b>50%</b>	per le spese sostenute dal titolare del <b>diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione principale</b>
<b>36%</b>	negli altri casi

Per le **spese sostenute a partire dal 2027** le aliquote di detrazione scenderanno rispettivamente al **36%** nel caso di titolare del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’abitazione principale e al **30%** negli altri casi.

Non hanno subito modifiche:

- ◆ il limite complessivo di spesa di euro 96.000;
- ◆ la detrazione in quote costanti in 10 anni.

Nella [\*\*circolare 8/E del 19.06.2025\*\*](#) l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni riferibili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica e di Superbonus. In particolare:

<b>a</b>	Il contribuente deve <b>risultare titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale</b> di godimento sull’unità immobiliare al momento <b>di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa</b> , se antecedente
----------	---

	<b>b</b>	<b>Il familiare convivente</b> nonché il <b>detentore dell'immobile</b> (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella <b>misura inferiore del 36%</b> .
	<b>c</b>	<b>L'abitazione principale è definita</b> come: "quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata"
	<b>d</b>	L'aliquota maggiorata spetta, altresì, nel caso in cui gli <b>interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali</b> , già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione
	<b>e</b>	Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel corso <b>dei successivi periodi d'imposta</b> di fruizione della detrazione l'immobile <b>non è più destinato ad abitazione principale</b> , il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata
	<b>f</b>	Nel caso in cui gli <b>interventi agevolati riguardino parti comuni</b> degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale
		Si ricorda, che la Legge di Bilancio 2025 ha <b>escluso</b> dall'Ecobonus e dal bonus recupero del patrimonio edilizio gli <b>interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili</b> , per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. <b>Tale esclusione non</b>

	<b>riguarda:</b> <table border="1"> <tr> <td><b>a</b></td><td>i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili</td></tr> <tr> <td><b>b</b></td><td>i generatori a biomassa<sup>1</sup></td></tr> <tr> <td><b>c</b></td><td>le pompe di calore ad assorbimento a gas</td></tr> <tr> <td><b>d</b></td><td>i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro di cui al <a href="#">D.M. 06.08.2020</a></td></tr> </table>	<b>a</b>	i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili	<b>b</b>	i generatori a biomassa <sup>1</sup>	<b>c</b>	le pompe di calore ad assorbimento a gas	<b>d</b>	i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro di cui al <a href="#">D.M. 06.08.2020</a>
<b>a</b>	i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili								
<b>b</b>	i generatori a biomassa <sup>1</sup>								
<b>c</b>	le pompe di calore ad assorbimento a gas								
<b>d</b>	i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro di cui al <a href="#">D.M. 06.08.2020</a>								
<b>INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO</b>	<p>Anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico/adozione di misure antisismiche la misura della detrazione è differenziata in funzione del soggetto che sostiene la <b>spesa nel 2026</b> (e nel 2025):</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>50%</b></td><td>per le spese sostenute dal titolare del <b>diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale</b></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>36%</b></td><td>negli altri casi</td></tr> </table> <p>Per le spese sostenute a partire dal <b>2027</b> le aliquote applicabili sono <b>il 36%</b> nel caso di titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale <b>ed il 30%</b> negli altri casi.</p> <p><b>L'ammontare massimo di spese detraibili</b> resta fissato in <b>euro 96.000</b>.</p> <p>Non hanno subito modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il limite complessivo di spesa di euro 96.000;</li> <li>◆ la detrazione in quote costanti in 10 anni.</li> </ul> <p>Nella <b>circolare 8/E/2025</b> l'Agenzia precisa che, con riferimento al c.d. "<b>Sismabonus acquisti</b>", la misura è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.</p>	<b>50%</b>	per le spese sostenute dal titolare del <b>diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale</b>	<b>36%</b>	negli altri casi				
<b>50%</b>	per le spese sostenute dal titolare del <b>diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale</b>								
<b>36%</b>	negli altri casi								

<sup>1</sup> di cui al D.Lgs 199/2021.

**RISPARMIO ENERGETICO**

Per gli interventi di risparmio/riqualificazione energetica<sup>2</sup>, la percentuale di detrazione è stata fissata non in base all'intervento ma al soggetto che sostiene la spesa e all'immobile oggetto di intervento, ovvero per le **spese sostenute nel 2026 (e nel 2025)**:

50%	per le spese sostenute dal titolare del <b>diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale</b>
36%	negli altri casi

**Non** subiscono **modifiche** l'**individuazione della spesa massima agevolabile** (differenziata in base all'intervento) e **la relativa disciplina**.

A partire dalle spese sostenute nel **2027** le aliquote di detrazioni applicabili saranno **del 36%** nel caso di titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'abitazione principale ed **il 30%** negli altri casi.

**BONUS ARREDO**

La legge di bilancio 2026, non modificandone la disciplina, riconosce il c.d. **“bonus arredo<sup>3</sup>”** anche per le **spese sostenute nel 2026** per **l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici** destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio (iniziatati a partire dal 01.01.2025).

La detrazione è riconosciuta in **misura del 50%** (unica aliquota) e nel limite **di spesa di 5.000 euro**.

Di fatto la “Legge di Bilancio 2026” non modifica la disciplina in merito, ne proroga la vigenza per un ulteriore anno (il 2026).

Anno 2026	Dal 2027
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aliquota <b>detrazione 50%</b></li> <li>◆ <b>limite massimo spesa 5.000 euro</b></li> <li>◆ interventi di recupero edilizi iniziati dal 01.01.2025</li> </ul>	<b>non previsto</b>

<sup>2</sup> di cui alla Legge 296/2006 art. 1, commi da 344 a 347 e al D.L. 63/2013

<sup>3</sup> di cui all'art. 16 comma 2 D.L. 63/2013

<p><b>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b></p>	<p>A partire dalle <b>spese sostenute nel 2026</b> non sarà più possibile beneficiare dell'aliquota agevolata del 75% ma si potrà fruire soltanto della <b>detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio</b>, con le aliquote di detrazione del 50% o 36% come sopra esposte.</p> <p>Ricordiamo che la detrazione riguarda interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente <b>scale, rampe, ascensori, servoscala/piattaforme elevatrici</b> che rispettano i requisiti richiesti dal <a href="#">D.M. n. 236 del 14.06.1989</a>.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">50%</td><td style="padding: 5px;">Secondo le regole della detrazione prevista per interventi del patrimonio edilizio</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">36%</td><td></td></tr> </table>	50%	Secondo le regole della detrazione prevista per interventi del patrimonio edilizio	36%	
50%	Secondo le regole della detrazione prevista per interventi del patrimonio edilizio				
36%					
<p><b>SUPERBONUS</b></p>	<p>Nella "Legge di Bilancio 2026" non risultano proroghe e/o modifiche per la disciplina del c.d. <b>"Superbonus"</b>, che pertanto risulta applicabile fino al 31.12.2025 in base alla normativa vigente. Si menziona che è possibile usufruire di un contributo per la ricostruzione delle unità danneggiate o distrutte dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 02.04.2009:</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <i>Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 01.04.2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, (...) ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI della presente legge. L'incremento è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31.12.2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (...) Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistica-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.</i> </p>				

	Con appositi <b>provvedimenti</b> saranno definiti il riparto delle risorse stanziate, i criteri di concessione, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione del predetto contributo.		
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA</b>	Con la seguente tabella di sintesi si schematizzano le aliquote applicabili alle diverse tipologie di interventi ammessi in detrazione.		
<b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</b>	Anno	2025	2026
	Intervento		2027
	<b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</b>	<b>50%</b> se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	<b>50%</b> se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale
		<b>36%</b> altri casi	<b>36%</b> altri casi
	<b>RISPARMIO ENERGETICO</b>	<b>50%</b> se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	<b>36%</b> se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale
		<b>36%</b> altri casi	<b>30%</b> altri casi
<b>SISMABONUS</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</b>	<b>50%</b> se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale	<b>36%</b> se titolare di proprietà/diritto reale di godimento + abitazione principale
		<b>36%</b> altri casi	<b>30%</b> altri casi

	<b>BONUS MOBILI</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	Non previsto
	<b>ELIMINAZIONE ARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	<b>75%</b>	<b>Non previsto</b>  (possibile intervento come recupero patrimonio edilizio)	<b>Non previsto</b>  (possibile intervento come recupero patrimonio edilizio)
	<b>SUPERBONUS</b>	<b>65% nel rispetto delle condizioni</b>	<b>Non previsto</b>	<b>Non previsto</b>

## NOVITÀ PER I BUONI PASTO 2026

Nell'ottica di favorire il riconoscimento di forme sostitutive della somministrazione del vitto da parte dell'azienda, la Legge di bilancio 2026 **innalza la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i buoni pasto in forma elettronica.**

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

NOVITÀ PER I BUONI PASTO 2026	
<b>PREMESSA</b>	<p>La normativa italiana disciplina<sup>4</sup> il trattamento contributivo e fiscale da riservare alle ipotesi di somministrazione del vitto ai dipendenti. In generale, è previsto un <b>regime di esenzione fiscale e contributiva</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>Vitto somministrato ai lavoratori</b>, come i pasti consumati da camerieri o cuochi di ristoranti;</li><li>◆ <b>Servizio di mensa organizzato direttamente</b> dal datore di lavoro;</li><li>◆ <b>Servizio di mensa garantito</b> dal datore di lavoro anche se gestito da terzi;</li><li>◆ <b>Servizio di mensa organizzato attraverso l'utilizzo di badge o card elettroniche;</b></li><li>◆ <b>Convenzioni tra il datore di lavoro e un ristorante</b> esterno.</li></ul> <p>Sono, invece, <b>parzialmente esenti</b> le somministrazioni di vitto realizzate a mezzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Buoni pasto (ticket restaurant);</li><li>◆ Applicazione mobile per smartphone;</li></ul> <p>Ricordiamo che, in generale, le soglie di esenzione delle prestazioni sostitutive del vitto si applicano anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Lavoratori in <b>smart-working</b>;</li><li>◆ Dipendenti a tempo parziale il cui orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa per il pranzo.</li></ul>

<sup>4</sup> articolo 51, comma 2, lettera c) DPR 917/1986

**NOVITÀ****MANOVRA 2026**

L'articolo 1, comma 14, della Legge di bilancio 2026 ([Legge 199/2025](#)) **eleva a partire dalla data del 1° gennaio 2026 la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici da 8,00 a 10,00 euro.**

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la disciplina dei buoni cartacei.

<b>SOGLIA ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DAL 01.01.2026</b>	8 euro 10 euro
<b>SOGLIA ESENZIONE BUONI PASTO CARTACEI</b>	4 euro



L'eventuale eccedenza rispetto alle soglie descritte **concorre a formare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali.**

Le imprese sono, pertanto, chiamate a **verificare e, se necessario, aggiornare** i propri regolamenti interni, le policy aziendali e i contratti con i fornitori dei servizi di buoni pasto, al fine di garantire la corretta applicazione del nuovo regime fiscale e contributivo.

**DISCIPLINA  
DELL'INDENNITÀ  
SOSTITUTIVA DI  
MENSA**

La Legge di bilancio 2026 **non incide sulla disciplina dell'indennità sostitutiva di mensa**, riconosciuta sotto forma di **un'erogazione in denaro in busta paga**.

In tal caso continua ad operare l'esclusione dal calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali fino all'**importo complessivo giornaliero di 5,29 euro**.

L'esclusione dal reddito dell'indennità di mensa, fino a 5,29 euro, può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori **per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni** ([risoluzione MEF n. 41 del 30.03.2000](#)):

- ◆ avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (si escludono i dipendenti cui viene attribuita un'indennità sostitutiva di mensa proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto);

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ essere addetti ad un'unità produttiva (sono esclusi quanti sono stabilmente assegnati ad un'unità intesa come sede di lavoro);</li><li>◆ l'unità produttiva dev'essere ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.</li></ul>		
	<table border="1"><tr><td><b>SOGLIA ESENZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA</b></td><td>5.29</td></tr></table>	<b>SOGLIA ESENZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA</b>	5.29
<b>SOGLIA ESENZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA</b>	5.29		
<b>POSSIBILI PIÙ SISTEMI</b>	<p>Il datore di lavoro <b>può garantire un servizio mensa e vitto attraverso più sistemi contemporaneamente</b>. Per esempio, si può prevedere il servizio mensa per quanti svolgono l'attività in sede, il ricorso ai buoni pasto per un'altra categoria di dipendenti e, infine, l'erogazione dell'indennità sostitutiva mensa per gli addetti ai cantieri edili.</p> <p></p> <p><b>Il medesimo dipendente, tuttavia, nell'ambito della stessa giornata, non può fruire di più sistemi.</b> Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare 23 dicembre 1997, numero 326/E, in presenza di indennità sostitutiva e Ticket Restaurant, entrambi con un importo tale da rispettare le soglie di esenzione, non è possibile, con riferimento alla stessa giornata, cumulare "le due prestazioni sostitutive fino a raggiungere la predetta soglia di esclusione, ma è necessario assoggettare a tassazione integralmente una delle due".</p>		

## LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI PER IL 2026

A inizio anno il contribuente deve **verificare** il **regime contabile** da adottare, che si distingue in **contabilità ordinaria** o **contabilità semplificata**. Il passaggio e l'**adozione** di un **regime** rispetto ad un altro **dipende dai ricavi** che vengono conseguiti nell'**anno precedente**.

Oltre al regime contabile il contribuente deve verificare la **periodicità delle liquidazioni IVA (mensile, trimestrale)** del **2026** che dipende dal **volume d'affari** conseguito nel **2025**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

### LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI PER IL 2026

#### PREMESSA

L'art.13, comma 1 del D.P.R. 600/1973 individua due **regimi contabili** che si distinguono in:

- ◆ **ordinario**, previsto per tutte le **società di capitali** (ed enti equiparati) e per tutte le **imprese esercenti attività** che **superano i limiti** previsti per l'accesso al regime di contabilità semplificata;
- ◆ **semplificato**, per tutte le **imprese** (esercitate anche in **forma collettiva**) che **non superano i limiti** in questione.

Nello specifico, le **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali e le **società di persone**, qualora i **ricavi conseguiti** in un **anno** intero non abbiano superato le seguenti soglie:

IMPORTO	ATTIVITA' SVOLTA
euro <b>500.000</b>	<b>prestazioni di servizi</b>
euro <b>800.000</b>	<b>altre attività</b>

sono **esonerate**, per l'**anno successivo**, dalla tenuta della **contabilità ordinaria** e possono operare in contabilità semplificata.

		PRESTAZIONI DI SERVIZI	ATTIVITA' DIVERSE DAI SERVIZI	
		D.M. 17.01.1992  Sono le attività <b>classificate come tali ai fini IVA<sup>5</sup></b>	Trattasi in generale delle:  ◆ attività di <b>commercio</b> ◆ attività di <b>produzione di beni</b>	
<b>RICAVI</b>	<p>Al fine di verificare quale <b>regime contabile adottare per il 2026</b>, va verificato l'ammontare dei <b>ricavi conseguiti, percepiti, registrati</b> nel <b>2025</b>, a seconda del regime applicato in tale anno, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ contabilità <b>ordinaria</b>, regime "per <b>competenza</b>";</li> <li>◆ contabilità <b>semplificata</b> "per <b>cassa</b>" o <b>semplificata</b> con <b>opzione</b> per la presunzione "<b>registrato = incassato</b>".</li> </ul> <p> In caso di <b>inizio</b> dell'<b>attività</b> in corso d'anno, è necessario <b>ragguagliare i ricavi conseguiti</b> all'intero periodo.</p> <p>Per individuare i "<b>ricavi</b>" va fatto riferimento agli artt. 57 e 85 del TUIR, in base ai quali vanno considerati, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>corrispettivi</b> delle <b>cessioni di beni/servizi</b> c.d. <b>caratteristici</b> (alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa);</li> <li>◆ i <b>corrispettivi</b> delle <b>cessioni</b> di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>materie prime e sussidiarie</b>,</li> <li>✓ <b>semilavorati</b>,</li> <li>✓ <b>altri beni mobili, esclusi quelli strumentali</b>, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;</li> </ul> </li> <li>◆ l'<b>assegnazione</b> dei predetti <b>beni</b> ai <b>soci/autoconsumo</b> del <b>titolare</b>;</li> <li>◆ la <b>destinazione</b> dei predetti <b>beni</b> a <b>finalità estranee</b> all'esercizio dell'<b>impresa</b>;</li> <li>◆ i <b>contributi in c/esercizio</b> a norma di legge.</li> </ul>			

<sup>5</sup> art. 3 del D.P.R. 633/1972.

	<p>Dopo aver verificato la possibilità di tenere la <b>contabilità semplificata</b> il contribuente deve <b>scegliere la modalità</b> che intende adottare per la <b>gestione della contabilità</b><sup>6</sup>. In particolare, è possibile la tenuta:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>dei <b>registri IVA e di due registri distinti (incassi/pagamenti)</b></td></tr> <tr> <td>2</td><td>dei <b>soli registri IVA e indicazione mancati incassi/pagamenti</b></td></tr> <tr> <td>3</td><td>dei <b>soli registri IVA e presunzione di incasso/pagamento coincidente con la registrazione</b> (opzione c.d. "registrato = incassato")</td></tr> </table> <p> La <b>scelta</b> per tale ultima <b>presunzione vincola per almeno 3 anni</b>, e i soggetti che effettuano tale scelta nel 2026 sono tenuti a <b>comunicare</b> l'opzione barrando la <b>casella 1 del rigo VO26</b> del modello IVA/2027 (per lo stesso anno d'imposta 2026).</p>	1	dei <b>registri IVA e di due registri distinti (incassi/pagamenti)</b>	2	dei <b>soli registri IVA e indicazione mancati incassi/pagamenti</b>	3	dei <b>soli registri IVA e presunzione di incasso/pagamento coincidente con la registrazione</b> (opzione c.d. "registrato = incassato")
1	dei <b>registri IVA e di due registri distinti (incassi/pagamenti)</b>						
2	dei <b>soli registri IVA e indicazione mancati incassi/pagamenti</b>						
3	dei <b>soli registri IVA e presunzione di incasso/pagamento coincidente con la registrazione</b> (opzione c.d. "registrato = incassato")						
<b>SCELTA DEL REGIME</b>	<p>I contribuenti che <b>non superano i limiti</b> adottano la contabilità semplificata quale "<b>regime naturale</b>", ma hanno comunque la <b>facoltà</b> di <b>optare</b> per il <b>regime ordinario</b>. Al riguardo si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>opzione</b> si attua mediante <b>comportamento concludente</b>, che consiste nell'<b>adozione del regime contabile</b> prescelto e nel corretto <b>adempimento dei relativi obblighi</b>;</li> <li>◆ il contribuente è <b>obbligato</b> a <b>comunicare</b> l'<b>opzione</b> o la revoca nella <b>dichiarazione annuale IVA</b> da presentare relativamente all'<b>anno</b> in cui la scelta è <b>stata operata</b> (barrare l'apposita casella al <b>rigo VO20</b>);</li> <li>◆ l'<b>opzione</b> ha <b>effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni</b>.</li> </ul>						
<b>ATTIVITÀ MISTE</b>	<p>Se i contribuenti <b>svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività</b>, il <b>limite</b> dei <b>ricavi varia</b> a seconda che l'imprenditore tenga la <b>contabilità unica</b> ovvero <b>contabilità separate</b> per ogni attività, come segue.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA</th><th>VERIFICA DA EFFETTUARE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>contabilità unica per tutte le attività esercitate</b></td><td>si considerano <b>prevalentemente</b> le <b>attività diverse dai servizi</b>, pertanto il <b>limite</b> da prendere in considerazione è sempre di <b>euro 800.000</b></td></tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA	VERIFICA DA EFFETTUARE	<b>contabilità unica per tutte le attività esercitate</b>	si considerano <b>prevalentemente</b> le <b>attività diverse dai servizi</b> , pertanto il <b>limite</b> da prendere in considerazione è sempre di <b>euro 800.000</b>		
TIPOLOGIA	VERIFICA DA EFFETTUARE						
<b>contabilità unica per tutte le attività esercitate</b>	si considerano <b>prevalentemente</b> le <b>attività diverse dai servizi</b> , pertanto il <b>limite</b> da prendere in considerazione è sempre di <b>euro 800.000</b>						

<sup>6</sup> come prescritto dall'art. 18 del D.P.R. 600/1973.

**contabilità con  
separata annotazione  
dei ricavi per ciascuna  
attività**

si deve considerare l'**ammontare** dei **ricavi** relativo all'**effettiva attività prevalente**, individuata con riferimento a quella che ha conseguito il **maggiore ammontare dei ricavi**: quindi, se è prevalente l'attività di prestazione servizi il limite è di euro 500.000, altrimenti di euro 800.000

In ogni caso va considerato che per **individuare il regime di contabilità da adottare** è necessario:

- ◆ **identificare** l'attività prevalente;
- ◆ **verificare il limite** di ricavi riferiti all'attività prevalente;
- ◆ **verificare** che il **limite complessivo** dei ricavi derivanti da **tutte le attività** svolte risulti **non superiore a euro 800.000**.

**Esempio**

Un soggetto esercita due attività, una di prestazioni di servizi, l'altra di commercio al minuto. Nel 2025 ha conseguito i seguenti ricavi:

- ◆ prestazioni di servizi euro 300.000;
- ◆ commercio al minuto euro 50.000;
- ◆ ricavi complessivi euro 350.000.

Al fine di verificare il regime contabilità per il 2026 è necessario:

- ◆ identificare l'attività prevalente, che nel caso specifico è quella di prestazioni di servizi;
- ◆ verificare il limite di ricavi riferito all'attività prevalente – nel caso in esame il limite di euro 500.000 è rispettato, in quanto i ricavi derivanti dall'attività di prestazioni di servizi sono pari a euro 300.000;
- ◆ verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle due attività esercitate risulti non superiore a euro 800.000 – anche tale limite, essendo i ricavi complessivi pari a euro 350.000, è rispettato.

Nel 2026 il soggetto può dunque tenere la contabilità semplificata.

	<p> Per l'<b>annotazione separata</b> è sufficiente che siano <b>tenuti distinti i mastrini</b> riferiti ai <b>ricavi</b> delle attività di <b>servizi</b> rispetto a quelli delle <b>attività diverse</b>.</p> <p>In caso di <b>contabilità separata</b> l'<b>annotazione separata</b> avviene automaticamente in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ adozione di "<b>registri sezionali</b>" su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro riepilogativo);</li> <li>◆ <b>contabilità separata</b> ex art. 36 del D.P.R. 633/1972 (per obbligo o per opzione).</li> </ul>
<b>PROFESSIONISTI</b>	<p>Per tutti i <b>professionisti</b> e gli <b>artisti</b> è previsto come <b>regime naturale</b>, a <b>prescindere dal volume d'affari</b> conseguito nell'anno precedente, quello della <b>contabilità semplificata</b>. Il regime di contabilità <b>ordinaria</b> è comunque applicabile, ma solo su <b>opzione</b>: la tenuta della contabilità ordinaria è infatti possibile indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, avente <b>durata annuale</b>, esercitata mediante il <b>comportamento concreto</b> del soggetto interessato, poi formalizzato con <b>apposita comunicazione</b>.</p> <p>Anche il professionista, qualora decida di optare per la contabilità ordinaria, effettua l'opzione mediante comportamento concludente e la comunica in dichiarazione Iva nel quadro VO.</p> <p> Anche in questo caso l'<b>opzione</b> (o la revoca) viene comunicata nella <b>dichiarazione annuale IVA</b> da presentare relativamente all'<b>anno</b> in cui la <b>scelta</b> è stata <b>operata</b>.</p>
<b>LIQUIDAZIONI IVA</b>	<p>L'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 542/1999 prevede, a favore delle <b>imprese/lavoratori autonomi</b> che nell'<b>anno precedente</b> abbiano realizzato un <b>volume d'affari non superiore</b> a determinati <b>limiti</b> la possibilità di <b>optare</b> per l'effettuazione delle <b>liquidazioni IVA</b> con <b>periodicità trimestrale anziché mensile</b>. Tale scelta comporta la <b>maggiorazione</b>, nella misura dell'<b>1%</b> a titolo di <b>interessi</b>, del <b>saldo a debito</b> della liquidazione.</p> <p>Come già visto, i contribuenti che nell'<b>anno precedente</b> non abbiano <b>superato i limiti</b> di euro:</p>

◆ **500.000** per le attività di prestazione di **servizi**,  
◆ **800.000** per le **altre attività**,  
hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'Iva **trimestrale** anziché mensile.

LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI	
Attività	Volume d'affari anno precedente
Prestazioni di servizi	non superiori a euro 500.000
Altre attività	non superiori a euro 800.000

Per individuare le **attività di prestazioni di servizi** va fatto riferimento al **D.M. 17.01.1992**, in base al quale vanno considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell'art. 3, commi da 1 a 3, D.P.R. n. 63319/72.

**Comma 1** – Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

**Comma 2** – Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

**Comma 3** - Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrociniate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.



Per i **lavoratori autonomi**, il **limite di volume d'affari** per l'effettuazione delle **liquidazioni IVA trimestrali** è comunque pari a **euro 500.000**.

#### ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

In presenza di **attività di prestazioni di servizi** e altre **attività**, è necessario **distinguere** le seguenti **ipotesi**:

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di euro 800.000;</li><li>◆ se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente, ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:</li></ul> |
|--|---|

	<b>TENUTA DELLA CONTABILITÀ UNIFICATA PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 500.000,</li> <li>✓ il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi euro 800.000</li> </ul>
	<b>TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA PER OBBLIGO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra;</li> <li>◆ se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi</li> </ul>
	<b>TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA PER OPZIONE</b>	In tal caso è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 500.000, e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di euro 800.000
<b>VOLUME D'AFFARI</b>	<p>Si sottolinea, come da quanto risulta sopraesposto, che le soglie entro cui è ammesso liquidare e versare l'Iva trimestralmente vanno riferite al <b>volume d'affari</b> conseguito nell'anno solare precedente (<b>riga VE50 del mod. Iva</b>), a nulla rilevando a tal fine l'ammontare dei ricavi di competenza.</p> <p>In sostanza, la verifica del rispetto dei limiti, pari a euro 500.000 e euro 800.000, va effettuata <b>separatamente</b> con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al <b>volume d'affari</b>, conseguito l'anno precedente, per determinare se è possibile effettuare le <b>liquidazioni IVA trimestrali</b>;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ ai <b>ricavi</b>, conseguiti l'anno precedente, per verificare se è possibile tenere la <b>contabilità semplificata</b>.</li></ul>
<b>COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	L'opzione per la <b>liquidazione trimestrale</b> si desume dal <b>comportamento concludente</b> posto in essere dal contribuente. È previsto che la <b>comunicazione</b> dell'opzione esercitata sia effettuata, anche nel caso di inizio attività, nella <b>prima dichiarazione IVA</b> da <b>presentare successivamente alla scelta operata</b> barrando l'apposito rigo nel <b>quadro VO</b> .

---

Giuseppe Iannibelli